DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1966

che modifica nuovamente la decisione del 10 novembre 1964 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica italiana, di destrine fabbricate con fecole di patate, e cosí pure di fecole di patate solubili o torrefatte provenienti da alcuni Stati membri

(66/274/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, la quale prevede la riscossione di tasse di compensazione su alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata dalla decisione del 29 marzo 1965 (2), prorogata dalla decisione del 15 giugno 1965 (3), prorogata e modificata nuovamente dalla decisione del 26 ottobre 1965 (4),

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (5), che stabilisce la lista dei prodotti ai quali può essere applicata la citata decisione,

Vista la decisione della Commissione del 10 novembre 1964 (6) che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica italiana, di destrine fabbricate con fecola di patate, e cosí pure di fecole di patate solubili o torrefatte, provenienti da alcuni Stati membri, modificata dalla decisione del 21 dicembre 1964 (7), prorogata e modificata dalla decisione del 31 marzo 1965 (8), prorogata dalle decisioni del 18 giugno 1965 (9) e del 27 ottobre 1965 (10), modificata dalle decisioni del 14 dicembre 1965 (11) e del 14 febbraio 1966 (12) ;

Considerando che risulta dalle informazioni, raccolte dalla Commissione durante la consultazione degli Stati membri del 15 ottobre 1965, che delle destrine fabbricate con fecola di patate vengono da qualche tempo esportate dall'Unione economica belgo-lussemburghese negli altri Stati membri ;

Considerando che il costo di approvvigionamento della fecola di patate, nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo, corrisponde al prezzo medio di tale materia prima resa franco frontiera belgo-lussemburghese e sdoganata, cioè 618,15 FB per il periodo da maggio ad ottobre 1965 ; che, pertanto, il costo della fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine si eleva a 710,87 FB, cioè 8.885 Lit.;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, occorre prendere in considerazione quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 54,55 DM per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 9 DM per 100 kg di patate rese fabbrica di fecola, di una sovvenzione, accordata dallo Stato, che, per 535 kg di patate di un tenore forfettario del 17 %, ammonta a 13,64 DM, di un costo medio di trasformazione di 16 DM per 100 kg di fecola di patate e di un margine medio della fabbrica di fecola dell'8 % ; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta, per il periodo da luglio a novembre 1965, a 57,43 DM per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione nazionale annuale di 40.000 t di fecola di patate per la campagna 1964/65, cioè 16.666 t per cinque mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate durante il periodo da luglio a novembre 1965, cioè 16.614 t, può prendersi in considerazione un prezzo medio di 64,39 DM, cioè 10.061 Lit., per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine esportate dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica italiana ;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica francese, occorre prendere in considerazione, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 69,63 FF per 100 kg, tenuto conto di un rappor-

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
(2) GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
(3) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.
(4) GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
(5) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
(6) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3417/64.
(7) GU n. 7 del 22. 1. 1965, pag. 63/65.
(8) GU n. 70 del 27. 4. 1965, pag. 1049/65.
(9) GU n. 114 del 28. 6. 1965, pag. 1915/65.
(10) GU n. 193 del 15. 11. 1965, pag. 2953/65.
(11) GU n. 12 del 21. 1. 1966, pag. 176/66.
(12) GU n. 41 dell' 8. 3. 1966, pag. 577/66.

to di equivalenza di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore, di una sovvenzione accordata dallo Stato e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 9,09 FF, 1,43 FF e 0,84 FF per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 19 FF per 100 kg di fecola e di un margine medio della fabbrica di fecola dell'8 % ; che, d'altra parte, non è stata constatata alcuna importazione di fecola destinata alla fabbricazione delle destrine durante il 1965 ; che pertanto, un prezzo medio di 80,07 FF può essere preso in considerazione per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine ; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento della fecola di patate utilizzata per la fabbricazione delle destrine, quando sono destinate all'esportazione nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo sopraindicato, detrazione fatta della restituzione che può essere accordata all'esportazione della materia prima in questione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio (1) e dell'articolo 1 del regolamento n. 162/64/CEE della Commissione (2) ; che, pertanto, tale costo effettivo di approvvigionamento può, nel caso di specie, esser fissato a 71,51 FF, cioè 9.053 Lit. per 100 kg di destrine, tenuto conto della restituzione all'esportazione che ammonta a 7,44 FF, determinata sulla base del prezzo di entrata medio del granturco nella Repubblica francese, che, per il periodo da marzo a giugno 1966, ammonta a 46,32 FF per 100 kg, nonché di una restituzione accordata alla produzione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio (3) e che ammonta a 9 FF per 100 kg di granturco, o d'altra parte di un prezzo d'entrata medio per quest'ultimo cereale nella Repubblica italiana, il quale, per il periodo da marzo a giugno 1966, ammonta a 4.140 Lit. per 100 kg nonché di una restituzione accordata alla produzione ai sensi del regolamento precitato e che ammonta a 80 Lit.;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nel Regno dei Paesi Bassi, occorre prendere in considerazione, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 54,68 Fl. per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 510 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore e delle spese di trasporto che ammontano rispettivamente a 7,40 Fl. e 0,37 Fl. per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 11 Fl. per 100 kg di fecola e di un margine medio della fabbrica di fecole dell'8 % ; che, d'altra parte, non è stata constatata alcuna importazione di fecola di patate durante il secondo semestre del 1965 ; che, pertanto, un prezzo medio di 62,88 Fl. può essere preso in considerazione per la fecola incorporata in 100 kg di destrine, che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento della fecola utilizzata per la fabbricazione dei prodotti in questione, quando sono destinati all'esportazione, corrisponde al prezzo sopraindicato, detrazione fatta di un importo che, per la stessa quantità di amido di granturco o di fecola di patate, è uguale al prelievo applicabile all'importazione dai paesi terzi della quantità di granturco che può essere adoperata per ottenere l'amido di granturco necessario alla fabbricazione di tali prodotti ed alla restituzione che tale Stato membro accorda alla produzione di questo cereale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 10,28 Fl. per 100 kg di destrine ; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate durante il periodo da novembre 1965 a gennaio 1966, si può prendere in considerazione un prelievo medio di 4,30 Fl. per 100 kg di granturco, che corrisponde a un importo medio di 7,96 Fl. accordato all'esportazione di 100 kg di destrine ; che, pertanto, il costo effettivo di approvvigionamento della fecola incorporata nelle destrine esportate da tale Stato membro nella Repubblica italiana, può essere fissato a 44,64 Fl. per 100 kg, cioè 7.707 Lit.;

Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica italiana, occorre prendere in considerazione, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 14.342 Lit. per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 770 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 1.400 Lit. per 100 kg di patate rese fabbrica di fecola, di un costo medio di trasformazione di 2.500 Lit. per 100 kg di fecola e di un margine medio della fabbrica di fecola dell'8 % ; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta, per il periodo da luglio a novembre 1965, a 7.063 Lit. per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione nazionale media di 1.666 t di fecola, durante gli stessi mesi, e delle importazioni di fecola, effettuate durante lo stesso periodo, cioè 694,3 t si può prendere in considerazione un prezzo medio di 14.031 Lit. per la fecola incorporata in 100 kg di destrine nella Repubblica italiana ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo, corrisponde al prezzo di entrata fissato da questi due Stati membri, aumentato delle spese di trasporto che ammontano a 13,95 FB per 100 kg e diminuito della restituzione che essi

(1) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.
(2) GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2739/64.
(3) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

accordano alla produzione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 86 FB per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 411 FB per 100 kg, calcolato per il periodo da marzo a giugno 1966, occorre prendere in considerazione un prezzo medio di 578,45 FB, cioè 7.231 Lit. per il granturco incorporato in 100 kg di destrine esportate dai detti Stati membri nella Repubblica italiana ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nella Repubblica federale di Germania, corrisponde al prezzo di entrata fissato da tale Stato membro, aumentato delle spese di trasporto che ammontano in media a 1,05 DM per 100 kg, e diminuito della restituzione che esso accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 17,15 DM per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 43,20 DM per 100 kg, calcolato per il periodo da marzo a giugno 1966, occorre prendere in considerazione un prezzo medio di 46,25 DM, cioè 7.227 Lit., per il granturco incorporato in 100 kg di destrine esportate dalla Repubblica federale di Germania nella Repubblica italiana ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nella Repubblica francese, corrisponde al prezzo di entrata fissato da tale Stato membro, aumentato delle spese di trasporto che ammontano in media a 1,30 FF per 100 kg e diminuito della restituzione che esso accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, cioè 9 FF per 100 kg; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 46,32 FF per 100 kg, calcolato per il periodo da marzo a giugno 1966, un prezzo medio di 65,91 FF può essere preso in considerazione per il granturco incorporato in 100 kg di destrine ; che, tuttavia, il costo effettivo di approvvigionamento del granturco utilizzato per la fabbricazione di destrine, quando sono destinate ad essere esportate nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo sopra indicato, detrazione fatta della restituzione che può essere accordata all'esportazione della materia prima in questione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio ; che, pertanto, tale costo effettivo di approvvigionamento può, nel caso di specie, essere fissato a 58,02 FF, cioè 7.345 Lit. per 100 kg di destrine, tenuto conto della restituzione all'esportazione di 7,89 FF per 100 kg di destrine ;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco destinato alla fabbricazione dell'amido, nel Regno dei Paesi Bassi, corrisponde al prezzo d'entrata fissato da tale Stato membro, aumentato delle spese di trasporto che ammontano in media a 1,01 Fl. per 100 kg e diminuito della restituzione che esso accorda alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento 142/64/CEE del Consiglio, cioè 5,55 Fl. per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 32,15 Fl. per 100 kg, calcolato per il periodo da marzo a giugno 1966, un prezzo medio di 47,12 Fl. può essere preso in considerazione per il granturco incorporato in 100 kg di destrine ; che, tuttavia il costo effettivo di approvvigionamento del granturco utilizzato per la fabbricazione dei prodotti in questione, quando sono destinati ad essere esportati nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo sopraindicato, detrazione fatta dell'importo corrispondente al prelievo applicabile, all'importazione dai paesi terzi, della quantità di granturco adoperata per ottenere l'amido di granturco necessario alla fabbricazione di tali prodotti ; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate durante il periodo da novembre 1965 a gennaio 1966, può essere preso in considerazione un prelievo medio di 4,30 Fl. per 100 kg di granturco, che corrisponda all'importo di 7,34 Fl. accordato all'esportazione di 100 kg di destrine ; che, pertanto, il costo effettivo di approvvigionamento del granturco incorporato nelle destrine esportate da detto Stato membro nella Repubblica italiana, può essere fissato a 39,78 Fl. per 100 kg, cioè 6.882 Lit.;

Considerando che il costo di approvvigionamento del granturco, reso fabbrica di amido, nella Repubblica italiana, corrisponde al prezzo indicativo fissato da questo Stato membro, diminuito, se del caso, della restituzione che esso può accordare alla produzione, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio ; che, tenuto conto di un prezzo indicativo medio di 4.490 Lit. per 100 kg calcolato per il periodo da marzo a giugno 1966, di un prezzo di entrata di 4.220 Lit. per 100 kg per il periodo da marzo a giugno 1966, e di un prezzo cif medio del granturco di 4.140 Lit. per 100 kg, per il periodo da novembre 1965 a gennaio 1966, occorre prendere in considerazione un prezzo medio di 7.526 Lit. per il granturco incorporato in 100 kg di destrine nella Repubblica italiana ;

Considerando che, tenuto conto dei dati di cui sopra, l'incidenza sui costi di produzione delle destrine, delle disparità nei prezzi delle materie prime incorporate in 100 kg di tali prodotti importati nello Stato membro richiedente dagli altri Stati membri, è pari a:

(Lit./100 kg)

Prodotto \ Stato membro esportatore	U.E.B.L.	Germania (R.f.)	Francia	Paesi Bassi
Fecola di patate	5.146	3.970	4.978	6.324
Granturco	295	299	181	644

Considerando che l'aliquota destinata a proteggere l'industria di trasformazione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, prorogata e modificata da ultimo con decisione del 26 ottobre 1965, non può, a decorrere dal 1° marzo 1966, superare l'1,5 % del prezzo dei prodotti in questione, all'importazione nello Stato membro richiedente ;

Considerando che i prezzi medi, detrazione fatta delle tasse di compensazione, praticati dagli Stati membri esportatori per 100 kg di prodotti in questione, resi franco frontiera italiana, non sdoganati, per il periodo da luglio a novembre 1965, sono pari a :

(Lit./100 kg)

Prodotto \ Stato membro esportatore	U.E.B.L.	Germania (R.f.)	Francia	Paesi Bassi
Destrine	8.091	14.045	14.194	10.444

Considerando che le tasse di compensazione, che la Repubblica italiana potrebbe eventualmente essere autorizzata a riscuotere all'importazione delle destrine dagli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 2 della prima decisione del Consiglio, tenuto conto del dazio del 6,2 % che lo Stato membro richiedente applica a tali prodotti dal 1° gennaio 1966 nei confronti degli altri Stati membri, sono pari a :

(Lit./100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.		Germania (R.f.)		Francia		Paesi Bassi	
Merci importate	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime (Dq)	295	5.146	299	3.970	181	4.978	644	6.324
Protezione della trasformazione (x) 1,5 %	121	121	211	211	213	213	157	157
Protezione totale ammissibile (Dq + x)	416	5.267	510	4.181	394	5.191	801	6.481
Incidenza del dazio doganale intracomunitario	502	502	871	871	880	880	648	648
Importo della tassa di compensazione eventualmente applicabile sulle importazioni dagli Stati membri	—	4.644	—	3.310	—	4.098	153	5.676

(a) Destrine fabbricate con granturco.
(b) Destrine fabbricate con fecola di patate.

Considerando che risulta dalla tabella di cui sopra che, per quanto concerne le importazioni nella Repubblica italiana di destrine a base di granturco in provenienza dall'Unione economica belgo-lussemburghese, dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica francese, la somma dell'incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime e della protezione massima dell' 1,5 % della protezione è coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario; che, pertanto, le condizioni di applicazione dell'articolo 2 della prima decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 non sono soddisfatte; che tale somma non è coperta dall'incidenza del dazio doganale intracomunitario per le importazioni di destrine a base di fecole di patate in provenienza dagli altri Stati membri; che, d'altra parte, per le destrine fabbricate con granturco importato nella Repubblica italiana dai Paesi Bassi, l'importo massimo della tassa che potrebbe essere applicata, ammonterebbe a 153 Lit. per 100 kg; che, tuttavia, è stata riconosciuta l'opportunità, durante una precedente consultazione degli Stati membri, di escludere l'applicazione di tasse di compensazione inferiori a 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotti importati, dato che l'interesse relativamente debole che presenta sul piano economico la riscossione di tasse di un importo tanto esiguo non giustifica gli inconvenienti che essa comporta sul piano pratico;

Considerando, per conseguenza, che esistono attualmente delle disparità tra i prezzi delle materie prime incorporate nei prodotti in questione, praticati dalla Repubblica italiana e dagli altri Stati membri;

Considerando che è stato dimostrato nelle precedenti decisioni della Commissione che, nel passato e in mancanza di tasse di compensazione, tali disparità hanno causato un aumento delle importazioni tale da mettere in pericolo le industrie produttrici dei prodotti in questione nello Stato membro richiedente; che, d'altronde, i pareri degli Stati membri, consultati il 15 ottobre 1965 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della prima decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, hanno dimostrato che le industrie produttrici nello Stato membro richiedente sarebbero nuovamente messe in pericolo dalla concorrenza delle stesse industrie degli altri Stati membri se non si riscuotessero piú le tasse di compensazione;

Considerando che occorre salvaguardare una preferenza comunitaria; che, pertanto, la misura più adeguata appare, a tale riguardo, quella di subordinare la riscossione delle tasse di compensazione da parte dello Stato membro alla riscossione, da parte di quest'ultimo, sulle importazioni da paesi terzi di destrine a base di fecola di patate; e cosí pure di fecole solubili e torrefatte, di una tassa di compensazione uguale alla tassa di compensazione più elevata applicata nei confronti di uno Stato membro, ridotta in modo da attenuare l'onere totale della riscossione prevista nei confronti di tali paesi per le importazioni di tali prodotti;

Considerando, d'altra parte, che i paesi terzi si possono approvvigionare, per quanto riguarda i prodotti di base diversi dalla fecola di patate, al prezzo del mercato mondiale; che, pertanto, le importazioni dei prodotti in questione a base di tali materie prime possono far concorrenza, sul mercato dello Stato membro importatore, alle esportazioni degli altri Stati membri interessati, soggette ad una tassa di compensazione; che, in tali condizioni, la Commissione in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase, della prima decisione del 4 aprile 1962, deve subordinare la percezione della tassa intracomunitaria all'applicazione di adeguate misure di protezione nei confronti dei paesi terzi; che, a questo proposito, sembra opportuno far obbligo allo Stato richiedente di riscuotere la tassa in questione su tutti i prodotti di cui alla voce tariffaria 35.05 A, importati da detti paesi terzi,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per modifica dell'articolo 1 della decisione della Commissione del 10 novembre 1964, la Repubblica italiana è autorizzata, alle condizioni indicate qui appresso, a riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di destrine fabbricate con fecola di patate, e cosí pure di fecole di patate solubili o torrefatte (voce n. ex 35.05 A della tariffa doganale comune) dagli altri Stati membri, a meno che gli Stati membri esportatori non applichino tali tasse all'esportazione e a condizione di riscuotere una tassa all'importazione di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatte (voce n. 35.05 A della tariffa doganale comune) dai paesi terzi.

Articolo 2

Le tasse previste dall'articolo 1, sono fissate come segue nella tabella qui sotto:

Importo della tassa

Prodotti e voci doganali	U.E.B.L.		Germania (R.f.)		Francia		Paesi Bassi		Paesi terzi
	Import. Lit./100 kg	Esport. FB/100 kg	Import. Lit./100 kg	Esport. DM/100 kg	Import. Lit./100 kg	Esport. FF/100 kg	Import. Lit./100 kg	Esport. Fl./100 kg	Import. Lit./100 kg
Destrine, amidi e fecole, solubili o torrefatte (voce doganale n. 35.05 A)									5.353
— Destrine a base di fecola di patate, fecole di patate solubili o torrefatte (voce doganale ex 35.05 A)	4.644	349,84	3.310	19,95	4.098	30,48	5.676	30,96	
— Destrine a base di granturco amidi di granturco solubili o torrefatti (voce doganale n. ex 35.05 A)	—	—	—	—	—	—	—	—	

Articolo 3

Prima di avvalersi della presente decisione, la Repubblica italiana notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri interessati la data a partire dalla quale essa intenda farlo e cosí pure le tasse che si propone di applicare, quando queste siano inferiori agli importi previsti dalla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º aprile 1966

che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di destrine, di amidi e fecole solubili o torrefatte, e cosí pure di bozzime e di appretti preparati, a base di materie amidacee, provenienti dagli altri Stati membri

(66/275/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], basata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, la quale prevede la riscossione di una tassa di compensazione su alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata dalla decisione del 29 marzo 1965 [2], prorogata dalla decisione del 15 giugno 1965 [3],

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.

[2] GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.

[3] GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.